



# News Letter

25

22.09.2014

**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE  
PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI**  
a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali

## INDICE

Osservatorio Doganale

1 - 3

## Osservatorio Doganale

**Pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale:** l'Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 101016 RU del 15 settembre 2014 fornisce una serie di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione dei bonifici a favore di conti per la tesoreria statale. L'Agenzia precisa che essendo il carattere separatore '+' utilizzato dalla procedura di acquisizione dei bonifici, tale carattere non può essere più utilizzato nel campo causale dei bonifici effettuati a favore dell'Agenzia stessa.

Pertanto, di concerto con la stessa ABI, si è provveduto a sostituirlo con il carattere "-".

Di conseguenza la struttura della causale oggi utilizzata:

**"CD+9999+P+AAAAPR+"**

Viene così modificata: **"CD-9999-P-AAAAPR- "**

dove il conto di debito numerico (nella stringa di esempio il nr. 9999) è preceduto dal simbolo "-", dalla stringa "CD" seguito dal riferimento della prenotazione contenente l'anno AAAA e il progressivo della prenotazione PR.

Sarà sempre necessario inserire il delimitatore finale di stringa "- ". Gli operatori vengono invitati ad adeguare al più presto i loro sistemi informatici in quanto la causale nella vecchia

forma non sarà più accettata a partire dal 23 settembre 2014.

↪ La nota Prot. 101016 RU del 15 settembre 2014 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/71701780457b1e82b7bcff72feb7a696/ICT-n-201409115-101016+RU.pdf?MOD=AJPERES&CACH EID=71701780457b1e82b7bcff72feb7a696>

**Determinazione del valore in dogana, elemento assicurativo:** con Comunicato del 17 settembre 2014, l'Agenzia delle Dogane informa che con nota n.98072 RU del 12.09.2014 è stato precisato che in sede UE il Comitato del valore ha interpretato l'art. 164 del Reg.2454/93 della Commissione Europea nel senso di ritenere che le spese di assicurazione debbano essere incluse nel valore imponibile solo nel caso in cui i relativi servizi siano effettivamente prestati. In tali casi generalmente le spese di trasporto e l'elemento assicurativo vengono indicati, oltre che negli appositi campi del DAU, nel documento DV1.

Gli Uffici delle Dogane possono sempre richiedere, in caso di dubbi circa quanto dichiarato dall'operatore nel documento DV1, la documentazione probatoria del valore indicato.

Qualora però dalla documentazione presentata a corredo di una operazione di importazione tali spese risultino sostenute, ma non sia stato quantificato l'esatto importo in relazione alla dichiarazione medesima, le spese di assicurazione sono calcolate dall'Agenzia in modo forfettario nella misura del 5 % del prezzo fatturato; aliquota ritenuta congrua in relazione ai valori medi applicati dalle Società assicuratrici.

L'applicazione di un'aliquota diversa dovrà essere specificatamente richiesta dall'operatore con la presentazione di idonea documentazione.



↳ Il comunicato del 17 settembre 2014 dell'Agencia delle Dogane è disponibile al seguente link:

[http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ps/wcm/connect/53a056004583f12684deb4ef6678e784/lqpd-a-20140917-Elemento+assicurativo\\_sintesi\\_errata+corrige.pdf?MOD=AJPERES&CA;CACHEID=53a056004583f12684deb4ef6678e7](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ps/wcm/connect/53a056004583f12684deb4ef6678e784/lqpd-a-20140917-Elemento+assicurativo_sintesi_errata+corrige.pdf?MOD=AJPERES&CA;CACHEID=53a056004583f12684deb4ef6678e7)

**Sdoganamento in mare e Trasferimenti di magazzino:** con comunicato del 12 settembre 2014, l'Agencia delle Dogane informa che a partire dal 15 settembre 2014, alle ore 14:00, ha avuto inizio la sperimentazione delle nuove funzionalità in corso di rilascio relative al progetto CARGO.

Gli interventi di manutenzione evolutiva realizzati riguardano:

**Sdoganamento in mare :** al fine di agevolare gli operatori che hanno trasmesso flussi manifesto in arrivo a Uffici doganali abilitati allo sdoganamento in mare ad avere contezza dell'eventuale autorizzazione alla chiusura del manifesto concessa dal funzionario doganale operante su tale tipologia di Ufficio, è stato aggiornato il campo 10 "Stato di convalida del manifesto" della "risposta applicativa al manifesto parte fissa" dell'interchange IRISP1, in modo che a seguito dell'acquisizione di un flusso manifesto in arrivo restituisca:

- il valore „X“ nel caso di sezione abilitata allo sdoganamento in mare;
- il valore „I“ nel caso contrario.

Inoltre, al fine di comunicare all'operatore che invia i flussi manifesto il momento in cui può inviare il flusso di chiusura contenente il record „Z“, a seguito dell'autorizzazione allo sdoganamento in mare concessa dal funzionario doganale il sistema restituirà un nuovo esito IRISP1 con il campo 10 valorizzato ad „I“ .

**Revisione processo "Trasferimenti di magazzino" :** Il messaggio B - "Richiesta autorizzazione al trasferimento Contenitori da un Magazzino ad un altro" e il messaggio C - "Presenza in carico partita merce nel magazzino di destinazione" sono stati aggiornati, così come descritto nell'allegato tecnico, per:

- permettere ad un gestore di un magazzino di destinazione della merce (T2) di avviare un trasferimento proveniente da un altro magazzino (T1);

- visualizzare l'elenco delle nuove A3 generate a seguito del messaggio B a seguito della convalida direttamente nell'IRISP;

- consentire il trasferimento di magazzino anche per schede partita A3/PF non iscritte a manifesto ma generate manualmente sulla linea funzionale di temporanea custodia o previo invio di messaggio AP.

La data dell'effettiva disponibilità delle nuove funzionalità in ambiente di esercizio, con i relativi dettagli operativi, sarà comunicata con un'apposita nota che sarà pubblicata sul sito Internet dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli.

Gli operatori economici del settore sono invitati a predisporre le eventuali modifiche dei propri sistemi ed ad effettuare i test rivolgendosi in caso di necessità ai consueti canali di assistenza pubblicati sul sito dell'Agencia delle Dogane.

↳ Il comunicato del 12 settembre 2014 dell'Agencia delle Dogane è disponibile al seguente link:

[http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ps/wcm/connect/676b578045722bd4a658ff72feb7a696/rilascio+nuove+funzionalit%C3%A0+CARGO+2014\\_comunicato+v3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=676b578045722bd4a658ff72feb7a696](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ps/wcm/connect/676b578045722bd4a658ff72feb7a696/rilascio+nuove+funzionalit%C3%A0+CARGO+2014_comunicato+v3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=676b578045722bd4a658ff72feb7a696)

↳ Allegato tecnico:

[http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ps/wcm/connect/6a66480045722bd4a65cff72feb7a696/Tracciati\\_IDOC\\_IRISP\\_messaggi\\_B\\_C\\_20\\_06\\_2014\\_FINALE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a66480045722bd4a65cff72feb7a696](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ps/wcm/connect/6a66480045722bd4a65cff72feb7a696/Tracciati_IDOC_IRISP_messaggi_B_C_20_06_2014_FINALE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a66480045722bd4a65cff72feb7a696)

**Beni sequestrati e confiscati – abbandonati:**

**1) Irregolare introduzione dei beni nel territorio UE: nascita dell'obbligazione doganale; 2) calcolo dei diritti doganali a seguito di vendita al pubblico incanto dei beni:** con Comunicato del 18 settembre 2014, l'Agencia delle Dogane comunica che con la Circolare N. 13/D del 17 settembre 2014 – conformemente alle linee guida indicate, in materia, dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia UE – sono state dettate le istruzioni necessarie per stabilire l'insorgenza dell'obbligazione doganale nel caso di importazione irregolare di beni nel territorio dell'Unione europea, nonché - per determinare l'importo esatto dei diritti doganali dovuti a



seguito di vendita all'asta - di beni abbandonati o di beni sequestrati e confiscati.

Riguardo al primo punto, la circolare dispone in particolare che, per le merci sequestrate in Italia, a prescindere dal luogo in cui avviene l'irregolare introduzione, - atteso quanto previsto dall'art. 867-*bis* del Reg. CEE n. 2454/93 (che assoggetta al regime del "deposito doganale" ex art. 98 del Reg. CEE n. 2913/92 le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate e confiscate) - l'obbligo di riscuotere i relativi diritti doganali grava sull'Ufficio doganale nel cui ambito territoriale di competenza ricade il "deposito".

Quanto al secondo aspetto, il provvedimento prescrive che per il computo dei dazi esigibili a seguito di vendita all'asta dei beni abbandonati, oppure sequestrati e confiscati, occorre prendere a riferimento, come base "imponibile" - secondo i criteri previsti dagli artt. 29 e segg. del Reg. CEE n. 2913/92 e dagli artt. 141 e segg. del Reg. CEE n. 2454/93 - il prezzo pagato dall'acquirente dopo l'aggiudicazione definitiva del bene. Essendo l'IVA all'importazione equiparata - in quanto "diritto di confine" - ai dazi doganali, lo stesso criterio di calcolo vale anche ai fini dell'esazione del predetto tributo.

↳ Il comunicato del 18 settembre 2014 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/a7dcc380458417c285c7b5ef6678e784/lqpd-a-20140918-Comunicato+su+Circ++beni++seq..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a7dcc380458417c285c7b5ef6678e784>